



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

#### IL PRESIDENTE

### SINTESI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2023 DALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

#### 1. CONTROLLI SULLA REGIONE

*1.1 Decisione sulla Parifica del Rendiconto Generale della Regione Basilicata, relativamente all'esercizio 2022 con le osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e con le proposte di misure correttive di interventi di riforma ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.*

Sulla base e nei limiti delle risultanze istruttorie, alla luce degli esiti del contraddittorio espletato, sentite le richieste del Pubblico Ministero, la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata (**relatori Referendari dott. Lorenzo GATTONI e dott.ssa Antonella ROMANELLI**), con Decisione n. 73/2023/PARI, ha deliberato la parifica del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2022, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, con specifiche eccezioni di capitoli e poste nei termini indicati nel dispositivo.

In particolare, non sono stati parificati alcuni capitoli afferenti a spese di personale dirigenziale, al perimetro sanitario e al trasporto pubblico locale.

Di conseguenza, non è stato parificato il risultato di amministrazione (lett. A), nella parte in cui contabilizza gli importi derivanti dalla mancata parifica di tali capitoli e non contabilizza oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate nell'esercizio di esigibilità delle obbligazioni, nonché ulteriori oneri in ragione dell'intempestivo ed irregolare riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Anche la parte accantonata, nella misura in cui il Fondo contenzioso e gli altri accantonamenti sono risultati sottostimati, non è stata parificata; analogamente la parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) non è stata parificata per effetto riflesso derivato dalla mancata parifica delle poste e voci precedentemente indicate.

## **1.2 Altre tipologie di controllo sulla Regione.**

Sono state esaminate le leggi regionali approvate nell'esercizio 2022 secondo il dettato dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 174 del 2012, come modificato dall'art. 33, comma 2, del d.l. 24/06/2014, n. 91 convertito nella l. 11/08/2014, n. 116 (Delibera n. 70/2023/RQ, approvativa della relazione conclusiva dell'esame riguardante la tipologia delle coperture finanziarie e le tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali adottate nell'annualità di riferimento: **relatore il Referendario dott.ssa Antonella ROMANELLI**).

L'analisi della normativa del 2022 ha rivelato alcune criticità, in parte già riscontrate nei precedenti referti di questa Sezione, afferenti sia a profili di programmazione sia a profili di carattere formale.

L'indagine istruttoria ha consentito di rilevare, sotto il primo aspetto, il mancato raggiungimento delle finalità che erano state poste a fondamento dell'approvazione delle leggi nn. 12/2022, 22/2022, e 27/2022, cui è seguito il mancato impegno delle risorse originariamente previste: tale anomalia assume rilevanza in termini di lesione del legittimo affidamento della collettività amministrata rispetto all'attuazione dei programmi di spesa e di allocazione delle risorse stanziati dalle norme.

Quanto ai profili di carattere formale, in primo luogo, si è riscontrata la violazione, in alcuni casi, di prescrizioni di natura procedimentale (mancata acquisizione preventiva del parere della struttura di missione e mancata allegazione della relazione tecnico-finanziaria) e, in secondo luogo, lo scarso grado di accuratezza delle relazioni tecnico finanziarie di accompagnamento alle proposte di legge (spesso non redatte secondo il modello previsto dalle linee guida della Regione), l'omessa motivazione dell'invarianza o neutralità finanziaria con riferimento alle leggi che non recano nuovi o maggiori oneri e, infine, il ricorso alla dichiarazione d'urgenza, che si appalesa del tutto ingiustificata per le leggi di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali.

La Sezione, alla luce delle ulteriori considerazioni svolte in ordine alla tecnica legislativa utilizzata dall'Ente con riferimento alla legislazione di spesa del 2022, ha sollecitato i competenti organi regionali a proseguire e migliorare il processo di perfezionamento delle tecniche normative intrapreso a partire dall'esercizio 2017 avendo cura di avvalersi delle osservazioni della Sezione alla stregua di paradigma orientativo verso il miglioramento delle dinamiche della spesa, sia a "monte", nella fase di formazione della legge onerosa, sia a "valle", nella gestione del sistema di bilancio dell'Ente e nella tutela dei relativi equilibri attuali e prospettici, al fine di dare concreta attuazione all'art. 81, commi 1 e 3, Cost. alla stregua del quale l'equilibrio di bilancio può raggiungersi solo se sussiste una effettiva copertura delle spese innestate nel sistema.

È stato, in particolare, auspicato che le future iniziative legislative osservassero tre fondamentali linee direttive rappresentate da: 1) rispetto della normativa che viene di volta in volta in rilievo nei singoli settori di intervento; 2) raggiungimento delle finalità prefissate; 3) previa analisi dell'impatto economico-finanziario delle leggi sul bilancio.

Una più puntuale regolamentazione, a livello regionale, degli strumenti di programmazione e di gestione del ciclo di bilancio, in armonia con i precetti costituzionali e con le prescrizioni del D.lgs. n. 118 del 2011, costituisce, infatti, garanzia tanto di una migliore trasparenza e coordinamento dell'assetto

programmatico e di governo da parte dell'organo esecutivo, quanto, in via dinamica, del processo decisionale in capo all'Assemblea legislativa.

## **2. CONTROLLO SUI GRUPPI CONSILIARI.**

### **2.1 Esiti del controllo.**

Sono stati esaminati i rendiconti di dieci Gruppi consiliari della Regione Basilicata relativi all'esercizio finanziario 2022 e sono state adottate complessivamente 18 deliberazioni (8 di carattere istruttorio).

In proposito, si sottolinea come tutti i Gruppi che nel corso dell'esercizio 2022 hanno ricevuto, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale Basilicata n. 8 del 2 febbraio 1998 (così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 28 del 21 dicembre 2012, dalla legge regionale n. 6 del 15 aprile 2014 e dalla legge regionale n. 35 del 21 novembre 2014), contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, hanno trasmesso, ai sensi dell'art. 1, commi 9-12, del D.L. n. 174/2012, tramite il Presidente del Consiglio della Regione, i rispettivi rendiconti.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, in otto casi dopo specifiche richieste istruttorie, la Sezione regionale di controllo ha deliberato (**relatore il Referendario dott. Lorenzo GATTONI**) la complessiva regolarità dei rendiconti dei Gruppi regionali e ha preso atto di quanto spontaneamente restituito al termine dell'esercizio considerato.

## **3. CONTROLLO SUI SERVIZI SANITARI REGIONALI.**

**3.1 Controlli sulla Regione:** per quanto concerne la complessiva gestione del comparto sanitario regionale si rinvia al cap. 5 (e relativi sottoparagrafi) della relazione parte II allegata alla Decisione di Parificazione n. 73/2023/PARI.

**3.2 Controllo sugli enti del SSR ex art. 1, comma, 3, del D.L. n. 174/2012 (art. 1, comma 170, della legge 266/2005).** È stato effettuato l'esame delle relazioni dei

collegi sindacali delle Aziende sanitarie della Regione Basilicata, relative ai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2021. Le risultanze istruttorie formeranno oggetto di valutazione da parte del Collegio nell'anno 2024.

#### **4. CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI.**

##### **4.1 Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005).**

È stato effettuato il prosieguo dell'esame delle relazioni degli organi di revisione delle 2 Province e dei 131 Comuni della Basilicata, relative ai conti consuntivi dell'anno 2020, ai fini dell'eventuale pronuncia di cui agli articoli 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005 e 148 bis del TUEL, nonché della vigilanza sull'adozione ed attuazione delle conseguenti misure correttive.

Al riguardo sono state adottate 5 deliberazioni relative a seguenti Enti: Carbone, Chiaromonte, Armento (**relatore il Referendario dott. Lorenzo GATTONI**), Pescopagano e Rapolla (**relatore il Referendario dott.ssa Antonella ROMANELLI**). L'esame della documentazione contabile acquisita ha portato in emersione diverse comuni problematiche applicative delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili approvate con D.Lgs. n.118/2011, tra le quali: non corretta cancellazione in sede di riaccertamento straordinario di residui insussistenti già precedentemente al 31.12.2014 in applicazione della previgente disciplina contabile; insufficienti accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo contenzioso; mancata apposizione di vincoli alle economie derivanti dalla cancellazione di impegni già finanziati da FPV, con conseguente sopravvalutazione della parte disponibile del bilancio; mantenimento in bilancio di residui passivi relativi ad obbligazioni non esigibili e non liquidate o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione.

#### **4.2 Eventuali procedure di dissesto guidato o di riequilibrio pluriennale.**

Con le deliberazioni n. 39/2023/PRSP e n. 41/2023/PRSP (**relatore il Presidente dott. Giuseppe TAGLIAMONTE**) si è proceduto al monitoraggio dei Piani di riequilibrio finanziario pluriennale presentati dalla Provincia di Potenza e dal Comune di Tricarico.

Nel caso della Provincia di Potenza, la Sezione ha preso atto del formale conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano di Riequilibrio, giunto alla sua conclusione, ma ha dovuto rilevare la necessità che l'Ente si attivi verso l'adozione di iniziative concrete volte a garantire adeguato ed efficace riscontro alle osservazioni svolte da questa Sezione circa le criticità suscettibili - se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari dello stesso. In particolare, si è rilevata la perdurante sussistenza di una mole rilevante di residui attivi antecedenti al 2015, che, pur se vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e, di regola, non soggetti a svalutazione, rischiano di rivelarsi correlati ad entrate prive *ab origine* dei presupposti per l'accertamento o che comunque siano divenute insussistenti per causa sopravvenuta.

Per il Comune di Tricarico, invece, la Sezione ha preso atto del parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ha invitato l'Ente a continuare a dare rigorosa attuazione alla programmazione deliberata, procedendo senza ulteriori ritardi considerato il termine di chiusura ormai prossimo (2024). In particolare il Comune di Tricarico dovrà procedere al riconoscimento e successivo tempestivo pagamento di tutti i debiti fuori bilancio; a proseguire nella politica di riduzione della spesa corrente e di personale; a porre in essere tutte le procedure per la riduzione dell'evasione tributaria e per il recupero dei tributi non riscossi; a porre in essere tutte le procedure per il recupero dei canoni di natura enfiteutica; a seguire tutte le procedure relative alle alienazioni degli immobili e a verificare il contenzioso pendente.

Con deliberazioni n. 56/2023/PRSP e 57/2023/PRSP (**relatore il Presidente dott. Giuseppe TAGLIAMONTE**) la Sezione ha approvato i Piani di riequilibrio

pluriennale sottoposti alla propria attenzione dai Comuni di Palazzo San Gervasio e di Garaguso, riservando la verifica sull'effettiva esecuzione dei Piani approvati, in aderenza alla periodicità semestrale stabilita dall'art. 243-*quater*, comma 6, del TUEL, all'atto del ricevimento delle pertinenti relazioni da parte dell'Organo di revisione economico-finanziario degli Enti in questione.

Analoga approvazione è avvenuta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre u.s. (**relatore il Presidente dott. Giuseppe TAGLIAMONTE**) per il Piano di riequilibrio pluriennale presentato dal Comune di Noepoli, come da dispositivo adottato e comunicato all'Ente in pari data.

## **5. L'ATTIVITÀ CONSULTIVA.**

***5.1 Indicazione sommaria delle materie e delle questioni principali oggetto di esame. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, la Sezione ha reso 10 pareri (6 dei quali sono stati dichiarati inammissibili).***

Nell'anno 2023 sono pervenute alla Sezione regionale di controllo complessivamente dieci richieste di Parere: sei sono state dichiarate inammissibili, per le altre si è proceduto all'analisi dei profili di merito.

**Deliberazione n. 15/2023/PAR recante il parere nr. 1/2023, relatore il Presidente dott. Giuseppe TAGLIAMONTE.**

La Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, ed ha sottolineato come sia rimesso al prudente apprezzamento dell'Ente locale la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio, nel rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile) e del soddisfacimento dell'interesse pubblico.

**Deliberazione n. 30/2023/PAR recante il parere nr. 4/2023, relatore il Presidente dott. Giuseppe TAGLIAMONTE.**

La Sezione regionale di controllo, in merito alla questione posta circa il diritto del dipendente, che ha ricoperto il profilo di avvocato comunale nei ruoli dell'Amministrazione, dopo la sua messa in quiescenza, a poter continuare a percepire i compensi previsti dalla vigente normativa in materia ex D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e disciplinati in apposito regolamento comunale, ha osservato che la stessa trova la sua espressa codificazione nell'art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 247") a mente del quale "Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale"

**Deliberazione n. 62/2023/PAR recante il parere nr. 7/2023, relatore il Referendario dott. Lorenzo GATTONI.**

Rispetto alla questione posta dall'Ente se l'art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del medesimo comune ed avente ad oggetto l'attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate, la Sezione ha ritenuto di dover fornire la risposta, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione del divieto - non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva -, che l'attività in questione non costituisca incarico di studio o di consulenza, ferma restando la necessità di rispettare i limiti posti dall'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001,

nonché di avere riguardo al trattamento pensionistico in godimento.

**Deliberazione n. 68/2023/PAR recante il parere nr. 10/2023, relatore il Presidente dott. Giuseppe TAGLIAMONTE.**

La Sezione regionale di controllo ha ritenuto che il quesito sulla esatta interpretazione da attribuire alla locuzione “il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” vada risolto nel senso che la spesa di cui all’art. 86, comma 5, TUEL può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse già presenti nel bilancio dell’ente locale, anche per effetto della riduzione di altre spese, attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui si può disporre a legislazione vigente, in modo che sia salvaguardato il complessivo equilibrio finanziario dell’Ente, ovvero attraverso il ricorso a specifici accantonamenti.

***5.2 Pareri sugli atti di costituzione societaria o acquisto di partecipazione (art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 175/2016 (TUSP).***

Nell’anno 2023 è pervenuta alla Sezione regionale di controllo una sola richiesta di Parere ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, richiesta che è stata ritenuta non soggetta al controllo.

**Deliberazione n. 64/2023/PASP, relatore il Referendario dott.ssa Antonella ROMANELLI.**

La Sezione regionale di controllo è stata chiamata a pronunciarsi sulla deliberazione della Giunta della Camera di commercio della Basilicata n. 42 del 05/09/2023, avente ad oggetto l’operazione di trasformazione e fusione per incorporazione dell’associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. S.c.p.a.

Sennonché, la già esistente partecipazione in ISNART S.c.p.a. della CCIAA della Basilicata ha fatto ritenere di dover escludere la citata deliberazione camerale dal novero degli atti soggetti al controllo ex art. 5 TUSP, in quanto l'assegnazione di quote derivante dalla trasformazione dell'associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network S.c.a.r.l. e la successiva incorporazione di quest'ultima in ISNART S.c.p.a. non comporta per la Camera di Commercio della Basilicata l'acquisto *ex novo* della posizione di socio della società incorporante, unico soggetto risultante all'esito dall'operazione nel suo complesso.

## **6. CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI LEGITTIMITÀ**

### **6.1 Esiti del controllo svolto.**

Per ciò che riguarda il controllo di legittimità su atti, previsto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sono stati registrati complessivamente 71 decreti, di cui 64 relativi al conferimento di incarichi dirigenziali, 1 relativo a contratti attivi, 6 relativi all'accertamento residui operato dalle Amministrazioni statali periferiche interessate (DAR).

In un caso, a seguito di risposta a rilievo mosso alla fine dell'anno 2022, la questione è stata deferita dal Consigliere delegato al Collegio, che, con deliberazione n. 29/2023/PREV (**relatore il Referendario dott. Lorenzo GATTONI**) ha ricusato il visto con la conseguente mancata registrazione.

La Sezione è stata, infine, chiamata a pronunciarsi collegialmente (deliberazione n. 58/2023/SUCC - **relatore il Referendario dott. Lorenzo GATTONI**) su un atto sottoposto a controllo successivo di legittimità ex art. 10 del D.lgs. n. 123/2011, decidendo per il non luogo a provvedere in quanto l'atto è stato annullato dall'Amministrazione in autotutela in conseguenza dei rilievi mossi.

## 7. CONTROLLO SULLA GESTIONE

### 7.1 Esiti del controllo svolto.

La Sezione, nel rispetto della programmazione dell'attività annuale stabilita con deliberazione n. 28/2023/INPR, nonché delle direttive dettate dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo e dalla Sezione delle Autonomie, ha provveduto nel corso dell'anno 2023 a proseguire l'opera di ricognizione, già intrapresa nell'anno precedente, in ordine al complessivo stato di attuazione al 31.12.2022 dei progetti del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui sono soggetti attuatori gli Enti presenti nel territorio regionale lucano.

L'attività ha visto la produzione di un primo *report* approvato con la deliberazione n. 42/2023/GEST (**relatore il Presidente dott. Giuseppe TAGLIAMONTE**) relativo al suddetto segmento temporale.

Obiettivo principale della Sezione è stato, e sarà, quello di far emergere le eventuali difficoltà nella attuazione degli interventi del PNRR in Basilicata e, nell'ottica di un controllo collaborativo, di suggerire rimedi ai fini della attivazione delle misure di impulso necessarie per il superamento delle inefficienze riscontrate, anche provvedendo, nel caso estremo di gravi ritardi e/o disfunzioni, alla loro segnalazione per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12 del D.L. n. 77/2021.

A tal fine la Sezione ha intrapreso l'analisi dei dati finanziari di tutti i comuni della Regione Basilicata, seguendo i criteri indicati dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/2022/INPR.

La mole di dati da elaborare, con l'imprescindibile ausilio della struttura della Sezione delle Autonomie, non consente di avere ancora un quadro sufficientemente chiaro della situazione, peraltro, nella consapevolezza della necessità di coniugare la necessaria verifica del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi con la informata consapevolezza della sussistenza di "lacune di sistema" potenzialmente in grado di compromettere l'ordinato

svolgimento delle programmate attività, indipendentemente dalla rilevazione di sacche di inefficienza attribuibili ai soggetti attuatori.

#### **8. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.**

##### ***Controllo sulle Relazioni di fine mandato redatte dai Sindaci e dai Presidenti delle Province ex art. 4 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149***

Con 27 deliberazioni (dalla 1/2023/VSG alla 14/2023/VSG e dalla 43/2023/VSG alla 55/2023/VSG, **relatore il Referendario dott. Lorenzo GATTONI**) la Sezione ha, in alcuni casi, dato atto del rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 e della conformità del contenuto della relazione di fine mandato alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 149/2011, così come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 (allegato C), mentre, in altri casi, la Sezione ha dato atto del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 e ha accertato l'irregolarità, *in parte qua*, dei contenuti della relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 149/2011, invitando gli Enti ad attivarsi per l'irrogazione delle relative sanzioni.

Potenza, 4 gennaio 2024

Il Presidente  
F.to Giuseppe TAGLIAMONTE